



**DELIBERAZIONE N° VIII / 002470 Seduta del 1 MAG. 2006**

*Presidente* **ROBERTO FORMIGONI**

*Assessori regionali* VIVIANA BECCALOSSI Vice Presidente  
GIAN CARLO ABELLI  
ETTORE ALBERTONI  
MAURIZIO BERNARDO  
DAVIDE BONI  
GIANPIETRO BORGHINI  
MASSIMO BUSCEMI  
ALESSANDRO CÈ

ROMANO COLOZZI  
MASSIMO CORSARO  
ALBERTO GUGLIELMO  
ALESSANDRO MONETA  
FRANCO NICOLI CRISTIANI  
LIONELLO MARCO PAGNONCELLI  
PIER GIANNI PROSPERINI  
DOMENICO ZAMBETTI

*Con l'assistenza del Segretario*

*Anna Bonomo*

*Su proposta dell'Assessore*

Alessandro Cè

Oggetto ~~CORRETTO~~  
~~DUFFICIO~~

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE QUOTE MASSIME DI RIMBORSI  
TARIFFARI PER I SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO CHE NON RIVESTONO  
CARATTERE DI EMERGENZA URGENZA RESI DIRETTAMENTE A CITTADINI  
DA PARTE DI SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI  
TRASPORTO SANITARIO

*Il Dirigente*

*Il Direttore Generale*

Carlo Lucchina

L'atto si compone di 4 pagine  
di cui 1 pagine di allegati,  
parte integrante.



**RICHIAMATE:**

- la deliberazione n. 26329 del 21 marzo 1997, con la quale si è provveduto alla determinazione delle tariffe massime da praticarsi per i servizi di trasporto ammalati e feriti resi direttamente a cittadini da parte di Enti, Organizzazioni ed Associazioni di Volontariato;
- la deliberazione n. VIII/1743 del 18 gennaio 2006, e in particolare la lettera r) del dispositivo che demanda alla Giunta Regionale la determinazione delle tariffe massime per il trasporto sanitario che non rivestono carattere di urgenza emergenza reso direttamente a cittadini da parte dei Soggetti privati, autorizzati all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario, ivi compresa la Croce Rossa Italiana;

**PRESO ATTO** che in considerazione dell'incremento dei costi intervenuti negli anni 1998 – 2005 si rende necessario provvedere ad un aggiornamento forfetario delle quote di rimborso tariffario, per il servizio di trasporto sanitario, che non rivestono carattere di urgenza emergenza, resi direttamente a cittadini da parte dei Soggetti, autorizzati all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario, ivi compresa la Croce Rossa Italiana, con un incremento pari al 20% di quelle attualmente in vigore;

**PRESO ATTO** altresì che la tabella allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, ben rappresenta la valorizzazione delle quote di rimborso per le singole prestazioni previste;

**VALUTATO** che le indicazioni tariffarie sono da considerarsi il corrispettivo valoriale delle spese sostenute dai Soggetti per l'erogazione delle prestazioni;

**RITENUTO** opportuno stabilire che alla Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, spetta la verifica della corretta applicazione delle quote massime di rimborso tariffario e che all'accertamento del non rispetto delle medesime, la A.S.L. proceda alla revoca dell'autorizzazione, dopo che siano state comminate, nell'anno solare, almeno tre diffide per violazione;

**RITENUTO** di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità ai fini della diffusione dell'atto;

A voti unanimi resi nelle forme di legge;

## DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate:

1. di determinare le quote massime di rimborso tariffario, da riconoscersi ai Soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario, ivi compresa la Croce Rossa Italiana, per i servizi di trasporto sanitario, resi direttamente ai cittadini, che non rivestono carattere di urgenza emergenza;
2. di approvare la tabella delle quote massime di rimborso per le singole prestazioni previste allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di disporre che alle Aziende Sanitarie Locali spetta la verifica del rispetto delle quote massime dei rimborsi che in caso di inadempienza da parte dei Soggetti privati la Azienda Sanitaria Locale proceda alla revoca dell'autorizzazione dopo che siano state comminate, nell'anno solare, almeno tre diffide per violazione. Delle diffide e dell'eventuale provvedimento di revoca dovrà esserne data comunicazione alla Direzione Generale Sanità, all'Autorità comunale competente per territorio e al Responsabile dell'Area di Coordinamento per l'Emergenza Urgenza (A.C.E.U.) di competenza;





4. di disporre inoltre che:
  - nel caso di Organizzazione di Volontariato i provvedimenti di cui al precedente punto 3 devono essere altresì comunicati, da parte della Azienda Sanitaria Locale, all'ente gestore del Registro del Volontariato presso cui l'Organizzazione è iscritta;
  - nel caso di ONLUS i provvedimenti di cui al precedente punto 3 devono essere altresì comunicati, da parte dell'Azienda Sanitaria Locale, all'anagrafe unica istituita presso la Direzione Regionale delle Entrate del Ministero delle finanze;
  - nel caso di Cooperative Sociali i provvedimenti di cui al precedente punto 3 devono essere altresì comunicati, da parte dell'Azienda Sanitaria Locale, alla Regione Lombardia Direzione Generale Industria, piccola e media industria e cooperazione;
  - nel caso di Impresa i provvedimenti di cui al precedente punto 3 devono essere altresì comunicati, da parte dell'Azienda Sanitaria Locale, al Registro delle imprese;
5. di dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali di trasmettere il presente provvedimento ai Soggetti che esercitano l'attività di trasporto sanitario nel territorio di rispettiva competenza;
6. di stabilire altresì che la tabella di cui al precedente punto 2, vidimata dalla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, dovrà essere esposta in modo visibile su ogni autoambulanza;
7. di disporre infine che i Legali Rappresentanti delle Strutture di ricovero e Cura pubblici e privati, accreditate e non, della Regione Lombardia diano ampia diffusione ai cittadini delle tariffe mediante l'affissione delle stesse in modo visibile;
8. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della direzione Generale Sanità.



IL SEGRETARIO

*Anna Bonomo*



Allegato

**RIMBORSI MASSIMI DA RICONOSCERSI PER I TRASPORTI SANITARI CHE NON RIVESTONO CARATTERE D'URGENZA E EMERGENZA RESI DIRETTAMENTE A CITTADINI DA PARTE DEI SOGGETTI CHE ESERCITANO L'ATTIVITA' DI TRASPORTO SANITARIO**

<b>trasporti in comuni con popolazione superiore ai 150.000 abitanti</b>	
tariffa forfettaria urbana (per il comune di Milano è compreso il trasporto all'Ospedale S. Raffaele)	€ 33,47
tariffa forfettaria urbana da applicarsi per il trasporto di andata e ritorno dello stesso assistito compresa 1 ora di attesa	€ 52,06
tariffa extraurbana per il percorso di andata e ritorno oltre a Euro 33,47 per il diritto di uscita	€ 0,74 al Km
<b>trasporti in comuni con popolazione inferiore ai 150.000 abitanti</b>	
tariffa forfettaria da applicarsi per ogni intervento effettuato entro un percorso di 15 Km	€ 33,47
tariffa forfettaria da applicarsi per ogni chilometro percorso oltre i 15 Km comprensivo di di andata e ritorno da sommarsi alla tariffa di Euro 33,47 per il diritto di uscita	€ 0,74 al Km
tariffa forfettaria da applicarsi per il trasporto di andata e ritorno dello stesso assistito entro 15 Km di percorrenza compresa 1 ora di attesa	€ 52,06
<b>trasporti per mezzo di centro mobile di rianimazione con presenza a bordo di medico specialista</b>	
per ogni ora o frazione di ora indipendentemente dal chilometraggio ed escluso l'onorario medico	€ 89,24
fermo macchina per ogni ora o frazione di ora eccedente la prima ora di attesa	€ 24,17
<b>varie</b>	
trasporto contemporaneo di più pazienti Euro 11,16 per ogni paziente in aggiunta al primo e per un massimo di 2 assistiti (la tariffa complessiva viene ripartita in parti uguali tra i soggetti trasportati)	€ 11,16 per paziente
fermo macchina per ogni ora o frazione di ora eccedente la 1 ora di attesa	€ 24,17

